

L'Amministratore di sostegno

Daniele Negri

Consulente libero professionista

Amministratore di sostegno, Tutore e Curatore

Delegato da Pubbliche Amministrazioni

Nominato dai Tribunali

La legge 6 del 2004

artt. 404 – 410 cc.

Art. 1 Legge - La presente legge ha la finalità di **tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, **mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente**.

Art. 404 c.c. - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Può quindi affidare all'Amministratore di sostegno la rappresentanza esclusiva del suo beneficiario o il compito di affiancarlo.

Può essere a tempo determinato.

Beneficiari:

Persone anziane con decadimento cognitivo

Persone con patologie di Alzheimer/Parkinson

Persone con disabilità motorie/psichiche

Persone con problemi di salute mentale, alcoolismo, dipendenza da gioco/sostanze

Persone con particolari fragilità che determinano una temporanea incapacità di agire

La capacità giuridica

- Art. 2 c.c. : La **maggiore età** è fissata al compimento del **diciottesimo anno** [art. 48 Cost.]. Con la **maggiore età** si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [artt. 84,90,165,250,264,291,390,774 c.c.].

Il legislatore ha voluto affermare che tutti i soggetti di diritto, per il solo fatto della nascita, sono titolari di diritti, obblighi e altre situazioni giuridiche soggettive, in ossequio ai principi di libertà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Questa capacità si perde con la morte della persona fisica e con l'estinzione della persona giuridica.

Capacità giuridica

- L'espressione «capacità giuridica» è propria della letteratura giuridica di fine '600, all'origine, essa riassume le tre posizioni fondamentali che la persona poteva rivestire nel mondo del diritto: cittadinanza, libertà, famiglia (*status civitatis, libertatis, familiae*). In seguito alle grandi rivoluzioni e all'affermazione del principio di eguaglianza davanti alla legge, l'idea che tutti siano capaci di diritto fin dalla nascita e senza distinzioni assume valore di principio fondamentale.

L'incapacità giuridica

- L'incapacità giuridica relativa si ha quando la capacità è limitata o esclusa con riferimento solo a singoli soggetti o in presenza di particolari condizioni. Si parla anche di incompatibilità e si adducono come esempi le norme che prevedono gli impedimenti al matrimonio (art. 87-88 c.c.), all'adozione (art. 293,295 c.c.) alla nomina del tutore (art. 350 n.2 e 3).

La capacità di agire

- Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, ovvero **l'idoneità** del soggetto a porre in essere un'attività giuridicamente rilevante – consistente nell'acquisto o nell'esercizio di diritti ovvero nell'assunzione di obblighi – mediante una manifestazione della volontà che l'ordinamento considera a priori cosciente e consapevole. L'esercizio della capacità di agire si acquista al compimento del 18° anno di età, misura unica e valida per tutte le persone fisiche.

L'atto compiuto da una persona che manca di capacità d'agire

- L'atto compiuto da una persona che manca di capacità d'agire (p. es. un minorenne, o un interdetto) non è completamente nullo ma solo annullabile (art. 1425 c.c.) e, **finché non è annullato, produce i suoi effetti**. Un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace d'agire se questi agisce in nome altrui, in forza di una procura rilasciata da un soggetto capace (art. 1389) (Iudica, G.-Zatti, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, cit., 91). L'art. 2 offre una doppia garanzia: essa protegge l'incapace, escludendolo dallo svolgimento dell'attività giuridicamente rilevante dei privati e produttiva di effetti che, **non adeguatamente conosciuti e voluti**, potrebbero rivelarsi a lui pregiudizievoli; **garantisce anche la protezione degli altri soggetti** dell'ordinamento che sono in grado di poter sapere prima, con chi possono validamente intrattenere relazioni giuridicamente rilevanti.

Gli atti illeciti compiuti dall'incapace

- Per gli atti illeciti, il criterio per riferire l'atto al soggetto, così da accollargliene la responsabilità (imputabilità), è **la pura capacità di intendere e di volere sussistente nel momento in cui l'atto è compiuto** (art. 2046 c.c.).

La tutela

- L'intero sistema di norme che regola la condizione giuridica delle persone fisiche e l'idoneità a compiere una valida attività giuridicamente rilevante è fondato sulla rigida distinzione tra soggetti legalmente capaci e soggetti legalmente incapaci di agire.
- Sono legalmente incapaci di agire i minori d'età e i maggiorenni che hanno un'abituale infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).

L'accertamento dell'incapacità

- Tale situazione è accertata dal giudice con un esame dell'interdicendo (senza obbligo di perizia psichiatrica) ed è sancita da una sentenza (cd. interdizione giudiziale). La perdita della capacità a seguito dell'interdizione è assoluta: l'interdetto è incapace di compiere validamente qualsiasi atto patrimoniale, anche di piccola entità: non può fare testamento; non può contrarre matrimonio; non può riconoscere un figlio naturale.

Il rappresentante legale

- Il rappresentante legale agisce in nome e per conto (nell'interesse) dell'incapace, ovvero l'atto compiuto dal rappresentante produce effetti nella sfera giuridica dell'incapace. Solo gli atti compiuti dal rappresentante legale in nome e per conto dell'incapace (con l'osservanza delle formalità previste dalla legge) acquistano piena e definitiva validità.
- **Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno:** occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Il controllo del Giudice Tutelare

- Il potere di rappresentanza del tutore/ads non si estende, invece, agli atti personalissimi (atti di diritto familiare, testamento), che sono del tutto preclusi all'interdetto (con qualche eccezione da parte della giurisprudenza).
- L'attività di amministrazione e rappresentanza del tutore/ads si svolge **sotto il controllo dal giudice tutelare**, che deve autorizzare gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Se compiuti senza le prescritte autorizzazioni, gli atti del tutore sono annullabili, su istanza del tutore stesso, o del rappresentato – che può agire dopo la revoca dell'interdizione – o infine dei suoi eredi o aventi causa

Lo stato civile

- Tutti i provvedimenti che riguardano l'interdizione (o l'amministrazione di sostegno) sono soggetti a una doppia pubblicità volta a renderli legalmente riconoscibili: essi devono essere iscritti nel registro delle tutele/ads tenuto presso la cancelleria del tribunale, ed essere poi trasmessi all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione a margine dell'atto di nascita: in questo modo essi sono legalmente conoscibili, **e nessuno può sostenere di averli senza colpa ignorati.**

Il decreto del Giudice Tutelare

- Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno.
- Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.
- La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

I doveri dell'Ads

- Con il giuramento l'amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

I compiti dell'Ads

- fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto
- Ogni anno, **decorrente dal giorno del giuramento**, l'amministratore deve depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, il rendiconto della gestione economica
- dovrà documentare ogni spesa superiore a € 100 richiedendo sempre la fattura o la ricevuta fiscale se dovuta (es. per interventi terapeutici ed altro). Non è necessario invece allegare scontrini che non rechino il codice fiscale del soggetto.

I compiti dell'Ads

- fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario
- potrà svolgere spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto; se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione